

Versione corretta modifiche Statuto-2.7.08
Statuto
Partito della Rifondazione Comunista –**Sinistra Europea**

<u>TESTO vigente</u>	<u>TESTO con modifiche</u>
Preambolo. Il Partito della Rifondazione Comunista --- -è libera organizzazione politica della classe operaia, delle lavoratrici e dei lavoratori, delle donne e degli uomini, dei giovani, degli intellettuali, dei cittadini tutti, che si uniscono per concorrere alla trasformazione della società capitalista al fine di realizzare --(la liberazione del lavoro delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-- si ispira alle ragioni fondative del socialismo ed al pensiero di Carlo Marx.)	---Sinistra Europea SOSTITUIRLO ()CON: liberazione delle donne e degli uomini attraverso la costituzione di una società comunista. Per realizzare questo fine il PRC-SE si ispira alle ragioni fondative del socialismo, al pensiero di Carlo Marx.
Si propone di innovare la tradizione del movimento operaio, quella delle comuniste e dei comunisti in tutto il novecento a partire dalla Rivoluzione d'Ottobre fino alla contestazione del biennio 68 -'69 e al suo interno, quella italiana che muovendo dalla resistenza antifascista ha saputo pur costruire importanti esperienze di lotta, di partecipazione e di democrazia di massa.	identico
I comunisti lottano perché, in Italia, in Europa, nel mondo avanzino e si affermino le istanze di libertà dei popoli, di giustizia sociale, di pace e di solidarietà internazionali; si impegnano per la salvaguardia della natura e dell'ambiente; perseguono il superamento del capitalismo --- (come condizione) per costruire una società democratica e socialista di donne e di uomini liberi ed uguali, nella piena valorizzazione della differenza di genere, dei percorsi politici di emancipazione e di libertà delle donne, nonché in difesa della piena espressione dell'identità e dell'orientamento sessuali; avversano attivamente l'antisemitismo e ogni forma di razzismo, di discriminazione,	--- e del patriarcato come condizioni

di sfruttamento.	
Il Partito della Rifondazione Comunista-- rigetta così ogni concezione autoritaria e burocratica, stalinista o d'altra matrice, del socialismo e ogni concezione e ogni pratica di relazioni od organizzativa interna al partito di stampo gerarchico e plebiscitario. E' consapevole dell'autonomia e della politicità degli organismi e delle associazioni della sinistra alternativa e dei movimenti anticapitalistici: con i quali quindi collabora e si confronta alla pari, ed ai quali partecipano i propri militanti in modalità democratica e non settaria.	--Sinistra Europea
Il Partito della Rifondazione Comunista--- agisce per la reciproca solidarietà e la collaborazione tra le forze politiche e i movimenti anticapitalistici di tutto il mondo e coopera alle iniziative che tendono a raccolgerli e a costituirli in schieramento contro la globalizzazione capitalistica. E in sede, specificamente, di Unione Europea esso agisce per la costruzione di relazioni strutturate permanenti tra i partiti della sinistra antagonista, comunisti e d'altra matrice, e per l'associazione a questa costruzione dei movimenti e delle associazioni della sinistra della società civile.	---Sinistra Europea
E' in questa generale prospettiva che il Partito della Rifondazione Comunista--- propone al complesso delle culture e dei soggetti critici e anticapitalistici gli obiettivi di un nuovo partito comunista di massa, di un nuovo movimento operaio e di un nuovo schieramento politico di alternativa.	---Sinistra Europea
I- L'ADESIONE AL PARTITO	identico
Art.1	
-----	1.Il partito favorisce l'adesione alla sua organizzazione che avviene mediante l'iscrizione.
Possono iscriversi al partito coloro che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età e che, indipendentemente dalla etnia, dalla nazionalità, e dalla confessione od opinione religiosa, ne condividono il programma e i valori (fondativi).	2. ---i valori di riferimento

Art. 2	identico
La domanda di prima iscrizione è rivolta al direttivo del circolo territoriale del Comune o quartiere di residenza o al circolo ----(di lavoro o di studio ove si svolge la propria attività. Qualora la compagna/il compagno intenda iscriversi sul proprio territorio e tale organizzazione non esista, la domanda di iscrizione deve essere rivolta alla segreteria della federazione.)	1. ---- tematico; qualora nel territorio in cui si svolge la prevalente attività di lavoro, studio o sociale non esista un circolo tematico, è data la possibilità all'interessata/o di rivolgere domanda al circolo territoriale diverso da quello di residenza, salvo quanto previsto dal comma 3.
Qualora la compagna/il compagno intenda iscriversi sul proprio territorio e tale organizzazione non esista, la domanda di iscrizione deve essere rivolta alla segreteria della federazione.	Soppresso
Il rifiuto di prima iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a. Contro il rifiuto è ammesso il ricorso agli organismi di garanzia-----.	2. ---che sono tenuti a deliberare entro un mese, salvo diverse disposizioni regolamentari approvate in fase precongressuale. Qualora l'interessata/o, pur avendone diritto, non riceva la tessera, saranno gli organismi di garanzia a provvedere alla consegna.
La compagna/il compagno iscritta/o ha diritto a ricevere la tessera per gli anni successivi alla prima iscrizione; in tal caso la consegna della tessera è atto dovuto.	3. <i>identico.</i>
	4. In caso di rifiuto motivato del rinnovo della tessera, il competente collegio di garanzia, entro 30 giorni dal ricorso, deve confermare la decisione. In caso negativo, a fornire la tessera all'iscritta/o è lo stesso collegio di garanzia, che ne dà anche comunicazione agli organismi

	dirigenti del circolo.
L'atto di iscrizione si perfeziona in ogni caso con il regolare pagamento della tessera al circolo. Il segretario/a del circolo deve firmare la tessera e curarne la consegna. Il segretario/a del circolo è altresì responsabile del corretto invio dei tagliandi di controllo e delle quote del tesseramento spettanti alle diverse istanze.	5. identico
Art. 2 bis	Art. 3
Non è ammessa la contemporanea iscrizione al Partito e ad altra organizzazione partitica. È fatta eccezione per le/gli straniere/i residenti in Italia e per le/gli italiane/i residenti all'estero purché l'iscrizione si riferisca ad altro partito comunista o progressista col quale il Partito della Rifondazione Comunista abbia rapporti ufficialmente stabiliti. L'iscrizione al partito è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete o che comportino un particolare vincolo di riservatezza o i cui principi ispiratori contraddicano i valori e le scelte del partito	Identico 1. 2.
--	(aggiungere)Art. 4
	1.E' possibile aderire a Rifondazione Comunista – Sinistra Europea in forma collettiva da parte di reti nazionali, nodi tematici o di scopo, realtà territoriali che intendono aderire al progetto della Sinistra Europea. L'adesione viene approvata dal corrispondente organismo dirigente del partito. In prima istanza, le modalità di partecipazione alla vita e agli organismi dirigenti del partito da parte dei soggetti collettivi che hanno aderito a Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, viene decisa in maniera pattizia.

II - LA VITA DEMOCRATICA DEL PARTITO Art. 3 L'intera vita interna del Partito della Rifondazione Comunista -----e l'intero tessuto delle sue relazioni interne sono orientati alla libertà e alla democrazia; con ciò anche tendendo ad anticipare e a sperimentare la quotidianità e la qualità totalmente democratiche delle relazioni in quella società socialista futura per la quale il partito si batte. I tempi della vita interna di partito e della sua iniziativa debbono tenere conto delle disponibilità reali delle/degli iscritte/i e, in modo particolare, delle donne, dei lavoratori dipendenti e delle persone anziane. Il Partito della Rifondazione Comunista---- --- incoraggia e sostiene la costituzione al proprio interno, in forma indipendente, di luoghi tematici e la partecipazione ad essi di persone non iscritte al partito. Il Partito della Rifondazione Comunista---- --- appoggia la costituzione, al proprio interno o in forma indipendente, di associazioni, riviste e altri luoghi e modi di ricerca teorico-politica e, più in generale, la libera organizzazione interna o indipendente di attività e luoghi di ricerca, che uniscano iscritte/i al partito e non. Ogni iscritta/o al Partito della Rifondazione Comunista----- ha il diritto di partecipare alle attività, alla discussione e ai meccanismi decisionali di partito con piena libertà di fare proposte di discussione e di lavoro. E' inoltre suo diritto che queste proposte vengano prese in esame e abbiano una risposta. Ogni iscritta/o ha il diritto nelle sedi di partito di sostenere le proprie opinioni e di formulare critiche ad ogni istanza di partito. Ogni iscritta/o ha il diritto di esprimere anche esternamente le proprie opinioni politiche. Ogni iscritta/o ha il diritto di elettorato attivo e passivo secondo le norme del presente Statuto.	Art. 5 1. ---Sinistra Europea 2. 3. ---Sinistra Europea 4. ---Sinistra Europea 5. ---Sinistra Europea 6. 7. 8.
--	--

Ogni iscritta/o ha il diritto di essere informata/o delle discussioni e delle decisioni da parte delle varie istanze organizzate del partito e delle critiche rivoltele/rivoltegli.	9.
Art. 4 Le/gli iscritte/i al Partito della Rifondazione Comunista ----sono tenuti a contribuire alla realizzazione delle proposte e delle iniziative del partito, a promuoverne la crescita, a prendere parte alla sua vita interna e ad avere in essa comportamenti democratici e solidali, a contribuire al suo finanziamento, a diffonderne la stampa, a votarne le liste elettorali. Sono inoltre tenuti ad appoggiare gli organismi e le associazioni della sinistra alternativa, i movimenti critici e anticapitalistici, a contribuire allo sviluppo delle organizzazioni sindacali di classe, delle associazioni democratiche e dei movimenti di massa. Il Partito della Rifondazione Comunista---- - combatte ogni attitudine in seno a gruppi dirigenti, apparati e rappresentanze istituzionali, a costituirsi in ceti separati e alla ricerca di ruoli di prestigio e di privilegi materiali. Sta ad essi in primo luogo la promozione e la difesa, nel partito, di rapporti di democrazia, di solidarietà, di lealtà e di eguaglianza. Debbono essere loro assegnate responsabilità definite e i modi di esercizio di queste responsabilità e i risultati ottenuti debbono essere verificati.	Art. 6 1. ---Sinistra Europea 2. 3.---Sinistra Europea
Le/i compagne/i eletti in ruoli di rappresentanza pubblica hanno un particolare dovere di responsabilità democratica nei confronti del partito in relazione agli obblighi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo. Le/gli iscritte/i devono, in ottemperanza all'art. 5 del Decreto legislativo n. 460/97, non trasmettere ad altri la quota tessera e le sottoscrizioni al partito, escludendone la rivalutabilità.	4.
Art. 5	Art.7

Ogni istanza di partito promuove, in raccordo con le istanze superiori, le iniziative ritenute più idonee a perseguire gli obiettivi politici del partito a livello locale, nazionale ed internazionale nel rispetto della linea politica definita dal congresso nazionale e dai congressi federali nonché delle decisioni assunte dal comitato politico nazionale nell'intervallo fra due congressi nazionali.	1.
Art. 6 Gli organismi dirigenti ed esecutivi sono eletti secondo le norme stabilite dallo Statuto. La funzione dirigente si esprime nel: a) promuovere la partecipazione democratica e l'attività politica di tutte/i le/gli iscritte/i; b) stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche attraverso l'attività di formazione; c) assicurare la circolazione delle informazioni; d) garantire la libera espressione di tutte le opinioni; e) lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso il dibattito democratico e l'azione solidale di tutti i militanti; f) organizzare l'attività politica in modo da favorire la più ampia partecipazione; g) proporre decisioni operative e far sì che le decisioni assunte trovino concreta applicazione; h) riferire periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle decisioni assunte; i) contribuire a superare gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che limitano la possibilità di partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i. Non possono esercitare la funzione dirigente i compagni che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo, la tessera per l'anno in	Art.8 1. 2. 3.

corso----	--entro 3 mesi dall'inizio della campagna di tesseramento.
Art. 7 Il libero dibattito e la pluralità delle posizioni rappresentano l'essenza della vita democratica del partito che è impegnato nei suoi organismi alla ricerca costante della sintesi.	Art.9 1.
Art. 8 Il partito è (un corpo politico unitario) con una pratica politica ed una direzione unitarie. Ciò avviene anche attraverso una pluralità delle posizioni che possono esprimersi liberamente e in modo trasparente attraverso diverse forme di aggregazioni o tendenze, sia in fase congressuale, sia nel corso di dibattiti su questioni di grande rilevanza politica. Gli organi di stampa del partito mettono a disposizione del dibattito interno uno spazio adeguato. Non è consentita la formazione di correnti o frazioni permanentemente organizzate.	Art.10 1.---collettività politica unitaria 2. 3.
Art. 9 Su questioni di particolare rilievo politico gli organismi dirigenti possono promuovere forme di consultazione, anche referendaria, di tutte/i le/gli iscritte/i secondo norme e modalità stabilite di volta in volta.	Art. 11 1.
	2.Tali consultazioni sono effettuate se richiesto dalla maggioranza assoluta del CPF o del CPN o da un quinto degli iscritti della federazione o da un decimo del partito a livello nazionale.
Art. 10 L'ordine del giorno con il quale è convocato l'organismo dirigente e l'assemblea di circolo deve inderogabilmente contenere l'esplicitazione , con distinta e dettagliata indicazione, delle materie sulle quali si effettueranno votazioni. Ciò costituisce principio inderogabile per quelle materie riservate allo specifico organismo	Art. 12 1.

dirigente o assemblea di circolo. Ogni atto deliberativo assunto dalle istanze del partito deve essere sancito dal voto e verbalizzato insieme all'esito della votazione a pena di nullità. L'esito della votazione deve essere immediatamente proclamato.	2. 3.
III - L'ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO	identico
Art. 11 L'organizzazione del partito si articola in circoli, federazioni e comitati regionali.	Art. 13 1.
Art. 12 Il circolo è l'istanza fondamentale del partito. Il circolo è: territoriale (comunale, sub-comunale ed intercomunale), di lavoro -- (o di studio); può inoltre essere costituito un circolo di più luoghi di lavoro o di studio omogenei tra di loro. (Si possono costituire collettivi e forum riconosciuti dal circolo) ove non esistano ragioni per un rifiuto motivato.) Le assemblee degli iscritti e delle iscritte del circolo sono di norma aperte	Art. 14 1. 2. --,di studio o tematico; Soppresso 3.
Art. 13 L'iniziativa per la costituzione dei circoli è assunta dal comitato politico federale----.	Art. 15 1. ---e dai singoli iscritti. In questo secondo caso, è obbligatorio comunicarlo al Comitato politico federale che decide su eventuali cause ostative a maggioranza degli aventi diritto. 2. Contro il diniego alla costituzione di un circolo, è ammesso ricorso entro 30 giorni al CFG che può chiedere una nuova deliberazione al CPF, che decide sempre a maggioranza dei due terzi. 3. Contro l'eventuale secondo diniego, è possibile proporre ricorso al CNG, che può chiedere una

(Possono assumere l'iniziativa anche almeno 20 iscritte/i che risiedono nel medesimo ambito territoriale o 10 iscritte/i che operano nel medesimo ambito di lavoro o di studio.)	nuova deliberazione al CPF, che decide sempre a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. Soppresso
Art. 14 La costituzione dei circoli è---, in ogni caso, sempre deliberata dal comitato politico federale. Non può farsi luogo alla costituzione dei circoli di ambito territoriale con meno di 20 iscritte/i e-- (di luogo di lavoro o di studio) con meno di 10 iscritte/i, salvo i circoli delle federazioni estere. I circoli di uno stesso comune, di una stessa circoscrizione o municipio o zona, possono costituire coordinamenti (cittadini, circoscrizionali, municipali o zonali) anche tematici, secondo le modalità stabilite dalla Federazione. --- Nei circoli intercomunali e nei luoghi di lavoro si possono costituire nuclei di iscritti per operare su temi specifici locali o aziendali. Tali nuclei non costituiscono	Art. 16 1. -----diritto dei proponenti, ed è--- 2. ---,di luogo di lavoro, di studio o tematico, Aggiungere: 3. I circoli tematici hanno gli stessi doveri e godono della medesima titolarità degli altri circoli. In linea di massima, tali circoli devono essere costituiti su scala territoriale ampia, possibilmente quella cittadina, metropolitana, circoscrizionale o municipale. 4. identico --5. Si può dar vita a forme di coordinamento di attività a livello mesoregionale e trasfrontaliero non permanente su decisione di più Comitati Regionali e/o federali, sulla base di tematiche di lavoro comuni. Esse si coordinano in ogni caso con gli organismi dirigenti del Partito, i dipartimenti nazionali, le commissioni di lavoro nazionali, regionali e territoriali. 6.

sede decisionale e operano in collegamento con il comitato direttivo del circolo. Il comitato politico federale può, altresì, autorizzare deroghe motivate al principio di iscrizione territoriale di singoli iscritti in particolare per sperimentare circoli su scala territoriale ampia che agiscano sul tema del lavoro, della precarietà, dello studio-lavoro, dell'immigrazione--- (Il rinvio o il divieto di costituzione di un circolo deve essere motivato a maggioranza qualificata.)	7. ---“, dell'ambiente, del territorio.” SOPPRESSO, IN QUANTO ASSORBITO DAL NUOVO ART.15
Art. 15 Organo fondamentale del circolo è l'assemblea delle/degli iscritte/i. L'assemblea del circolo approva il bilancio preventivo e consuntivo, nonché il piano di lavoro proposto dal direttivo. L'assemblea del circolo si riunisce almeno ogni due mesi su iniziativa della/del segretaria/o o del comitato direttivo del circolo. Può essere convocata dalla segreteria della federazione oppure su richiesta motivata di un quinto delle/degli iscritte/i. Quando vi è richiesta di convocazione dell'assemblea da parte di un quinto degli iscritti, la segretaria/il segretario del circolo deve provvedere alla convocazione entro 5 giorni e la riunione deve tenersi non oltre 30 giorni. In mancanza provvede il collegio di garanzia.	Art.17 1. 2. 3. 4. 5.
Art. 16 Ogni circolo è diretto da un comitato direttivo e da una/un segretaria/o. Può essere costituita anche una segreteria ove ciò si renda necessario. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti incarichi specifici. Il comitato direttivo è eletto dal congresso del circolo. Segretaria/o, tesoriera/e e la segreteria sono eletti dal comitato direttivo nel proprio seno a maggioranza di voti.	Art.18 1. 2. 3. 4.

Art. 17 La federazione è costituita di norma su base provinciale. Possono essere costituite federazioni in ambito subprovinciale o interprovinciale--- Alla costituzione delle federazioni provvede la direzione nazionale, assieme alla segreteria regionale di competenza.	Art. 19 1. 2. -----caratterizzate da particolare omogeneità. 3.
Art. 18 Nei paesi di emigrazione italiana possono essere costituite federazioni del Prc sulla base delle norme del presente Statuto. Si costituisce un coordinamento delle federazioni in Europa. Le organizzazioni del Prc all'estero sviluppano e articolano rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al Prc e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero.	Art. 20 1. Sostituito da: “ 2.Per quanto riguarda l’Europa, i circoli e le federazioni all'estero hanno la stessa organizzazione, funzione politica ed autonomia dei circoli e federazioni in Italia. Per costituire una federazione è necessaria l'esistenza di almeno tre circoli nello stesso Paese. 3. Le federazioni e i circoli in Europa possono costituire un coordinamento come organismo collegiale e paritario di collegamento e di comunicazione tra/le compagni/e iscritti/e in Europa. I modi e le forme di funzionamento di tale coordinamento vengono stabilite in modo condiviso dalle federazioni e dai circoli stessi. L’assemblea dei segretari dei circoli elegge il

	Coordinatore europeo. E' membro di diritto del Coordinamento, il responsabile nazionale del Dipartimento degli Italiani nel Mondo. 4.Per quel che riguarda la presenza del partito negli altri continenti, questa potrà essere adattata alla realtà sociale e politica dei paesi di accoglienza assumendo, in accordo con il Dipartimento nazionale, forme organizzative anche diverse dai circoli e federazioni europee. 5.Le organizzazioni del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea all'estero sviluppano e articolano i rapporti di collaborazione con le formazioni politiche locali orientate analogamente al partito e con le forze politiche e sociali che organizzano e costruiscono rapporti con gli emigranti all'estero."
Art. 19 Su argomenti di particolare interesse la federazione può dar vita a consulte e commissioni aperte, anche, ad apporti esterni al partito. Nelle aree in cui è presente il fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria le federazioni promuovono l'istituzione di appositi gruppi di lavoro. Nelle realtà territoriali in cui siano presenti minoranze etniche le federazioni promuovono sedi di partecipazione e meccanismi di rappresentanza riservati alle/agli iscritte/i appartenenti a tali minoranze	Art. 21 1. 2. 3.
Art. 20	Art.22

Nelle regioni con più federazioni si costituisce un comitato politico regionale eletto dal congresso regionale.	1.
IV - FORUM PERMANENTE DELLE DONNE	<i>identico</i>
Art. 21 Il Forum delle donne del Partito della Rifondazione Comunista, luogo di incontro di percorsi diversi, è sede comune di elaborazione e costruzione della politica di genere. Le donne che scelgono di parteciparvi decidono autonomamente i modi e le forme di funzionamento. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del Partito della Rifondazione Comunista.----	Art.23 1. 2. 3. ---/Sinistra Europea.
V - GIOVANI COMUNISTE E COMUNISTI	Identico
Art. 22 Fanno parte dell'organizzazione delle/dei giovani comuniste/i le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscono al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti. Tale organizzazione è comunque interna al partito a tutti gli effetti. Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al partito deve essere effettuata presso il circolo di competenza. L'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i promuove iniziative e campagne, costruisce un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, favorisce la creazione di	Art.24 Sostituito con: "1. Le/i giovani comuniste/i sono l'organizzazione giovanile del partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea; ne fanno parte tutte le iscritte e gli iscritti del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea che non abbiano ancora compiuto 30 anni e che, volontariamente, aderiscano al partito mediante la tessera dei Giovani comunisti. 2. Le/i Giovani comuniste/i godono degli stessi diritti e degli stessi doveri di tutte/i le/gli iscritte/i al Prc. L'iscrizione al partito deve essere effettuata presso il circolo di competenza. 3. Al fine di favorire l'incremento delle adesioni, alla/al Portavoce provinciale è riconosciuta la possibilità di iscrivere ai circoli di competenza, nel pieno rispetto

strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, promuove, nei circoli del partito, la discussione e l'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi Giovani Comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito. A livello di federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i. Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un coordinatrice/tore. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dalla direzione nazionale la conferenza nazionale delle/dei Giovani comuniste/i costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i. I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti una/un coordinatrice/ore regionale. La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle / i componenti. La/Il coordinatrice/ore nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i. L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale.	dell'art. 2 dello Statuto, le/i giovani comuniste-i che non abbiano un'agevole possibilità di contattare i circoli territoriali o tematici. 4.All'organizzazione delle/dei Giovani comuniste/i è riconosciuta autonomia di proposta e di iniziativa politica, la promozione di iniziative e campagne, la costruzione di un intervento territoriale e tematico nelle istanze di movimento, la possibilità di creazione di strutture di movimento (collettivi studenteschi, comitati per il lavoro ecc.) aperte alle/ai non iscritte/i, la promozione, nei circoli del partito, della discussione e dell'iniziativa politica sulle tematiche che caratterizzano lo specifico giovanile. 5.L'assetto organizzativo delle/dei Giovani comuniste/i si struttura sui livelli organizzativi del partito. Il coordinamento nazionale delle/dei giovani comuniste/i decide a maggioranza qualificata dei due terzi, con il concorso degli organismi Giovani Comunisti delle realtà coinvolte, sperimentazioni sul piano dell'assetto organizzativo diverse dai livelli organizzativi del partito. 6.A livello di federazione, l'assemblea delle/dei Giovani comuniste/i iscritte/i nella federazione medesima, è l'istanza di base delle/dei Giovani comuniste/i. 7.Tale assemblea elegge un coordinamento che al suo interno elegge una/un o due portavoce; ove fossero due, essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. A livello nazionale, ogni tre anni viene convocata dal coordinamento nazionale delle/i
--	---

La/Il coordinatrice/ore provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale. La/Il coordinatrice/ore regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale. La /Il coordinatrice/ore nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale.	giovani comuniste/i la conferenza nazionale costituita dalle/dai delegate/i elette/i su base federale tra le/i Giovani comuniste/i. 8.I delegati di ciascuna federazione provvedono, in una riunione comune, all'elezione di un coordinamento regionale con compiti di coordinamento esecutivo tra le diverse federazioni della Regione. Il coordinamento regionale elegge tra i suoi componenti uno o due portavoce ove fossero due essi necessariamente rappresentano la diversità di genere. 9.La conferenza nazionale elegge il coordinamento nazionale e ne determina il numero delle/i componenti. 10. La/Il portavoce nazionale è eletto dal coordinamento nazionale delle/dei Giovani comuniste/i. 11.L'organizzazione dei/delle Giovani comunisti/e si dà un proprio regolamento interno approvato dalla conferenza nazionale. 12.Nel caso in cui si determinino situazioni di mancato rispetto delle regole democratiche, di grave e diuturna inerzia nell'attività, o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, il coordinamento nazionale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con il parere favorevole del Collegio nazionale di garanzia, può sciogliere i coordinamenti regionali e federali, convocarne le conferenze straordinarie. Tali conferenze devono essere svolte entro sei mesi e, entro tale termine, l'attività può essere delegata ad uno o due compagne-i con compiti di commissaria-o straordinario.
---	---

	13. La/Il portavoce provinciale fa parte di diritto del comitato politico federale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. La/Il portavoce regionale fa parte di diritto del comitato politico regionale; qualora fossero due, ne fanno parte entrambi. 14. La /Il portavoce nazionale fa parte di diritto del comitato politico nazionale ed è invitato alla direzione nazionale del partito, qualora fossero due, ne fanno parte entrambi.”
VI - CONFERENZA DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI	identico
Art. 23 Le lavoratrici ed i lavoratori comunisti si riuniscono, di norma ogni anno---- in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti il mondo del lavoro. La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola in conferenze a livello regionale e federale. La conferenza nazionale elegge, al termine della sua sessione, la consulta delle lavoratrici e dei lavoratori comunisti che costituisce un organismo consultivo sulle tematiche del lavoro per tutti gli organismi di direzione del partito. Il comitato politico federale--- (può) convocare una conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.	Art. 25 1. aggiungere---e, in ogni caso, almeno una volta durante il periodo intercorrente tra due congressi, 2. 3. 4. --e quello regionale possono..
VI bis - CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE	Sostituito con:
	<i>VII - FORUM PERMANENTE DELL'EMIGRAZIONE E CONFERENZA SULLE POLITICHE MIGRATORIE.</i>
Art. 23 bis Di norma ogni anno, ---il partito terrà una Conferenza nazionale sulle tematiche e i problemi inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/dei	Art.26 Sostituito con: 1. Il forum dell'emigrazione del Partito della Rifondazione Comunista- Sinistra Europea è il

migranti. La conferenza è convocata dal Comitato politico nazionale, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo e può articolarsi in conferenze a livello regionale e federale. Il comitato politico federale ---(può) convocare una conferenza a livello locale ogni volta ne ravvisi la necessità.	luogo di incontro di esperienze diverse e sede comune di elaborazione e costruzione politica specifica e territoriale. 2. Fanno parte del Forum tutti/e i migranti iscritti/e al partito di qualsiasi provenienza etnica e nazionale, che risiedono, vivono o lavorano all'estero, che decidono di parteciparvi, determinando autonomamente i modi e le forme di funzionamento. 3. Il Forum può avvalersi anche di apporti esterni al partito, oltre che degli/e iscritti/e residenti in Italia che abbiano affinità, conoscenze specifiche e esperienze sull'emigrazione. 4. Il Forum concorre alla formazione degli orientamenti e delle scelte del partito sull'emigrazione. 5. Di norma ogni anno e, in ogni caso, almeno una volta durante il periodo intercorrente tra due congressi, il partito terrà una Conferenza nazionale sulle tematiche inerenti le politiche migratorie, i diritti sociali e di cittadinanza delle/i migranti. 6. La Conferenza è convocata dal CPN, è aperta alla partecipazione dell'associazionismo dei migranti e dell'antirazzismo. Il CPF può convocare la conferenza a livello locale ogni volta che ne ravvisi la necessità.
VII - CONFERENZA NAZIONALE DELLE DONNE COMUNISTE	<i>identico</i>
Art. 24 Le donne comuniste si riuniscono, di norma ogni anno--- in conferenza a livello nazionale sulle tematiche ed i problemi attinenti le politiche di genere.	Art. 27 1. ---e, in ogni caso, almeno una volta durante il periodo intercorrente tra due congressi,

La conferenza è convocata dal comitato politico nazionale e si articola a livello regionale e federale su iniziativa dei competenti comitati politici.	2.
	Art. 28 I Dipartimenti Nazionali e/o dei Comitati Politici Federali e/o Regionali possono proporre al Comitato Politico Nazionale lo svolgimento di Conferenze nazionali su temi di carattere generale.
VIII - I CONGRESSI	IX- I CONGRESSI
Art. 25 Il congresso è, per ogni istanza del partito, il massimo organo deliberativo. Il congresso nazionale definisce la linea politica ed il programma del partito nel suo complesso. I congressi di federazione e di circolo vi contribuiscono definendo, nel contempo, il programma d'iniziativa politica delle rispettive organizzazioni. Il congresso regionale definisce il programma d'iniziativa del partito a livello regionale. ---	Art. 29 1. 2. 3. 4. ---- 5. Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del percorso della rifondazione. Le delegazioni dei circoli ai congressi federali e quelle delle federazioni ai congressi nazionali e regionali devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini, salvo che la proporzione di genere nel totale egli iscritti lo renda impossibile. 6.La stessa regola vale per le conferenze di partito. 7. I comitati politici eletti dai

	congressi devono rispettare la parità, nelle loro composizioni, tra la presenza di donne e quella di uomini. Analoga regola vale per la formazione dei comitati direttivi di circolo e federazione, per la direzione nazionale, per le segreterie.
Art. 26 Ogni iscritta/o che partecipa al congresso ha diritto di esprimere, nel dibattito, opinioni e proposte, presentare ordini del giorno, illustrarli, chiedere che siano messi in votazione e che vengano trasmessi al congresso di istanza superiore.	Art.30 1.
Art. 27 Il congresso di circolo è costituito dall'assemblea generale delle iscritte e degli iscritti. Viene convocato dal comitato direttivo di circolo di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso di federazione. Può essere convocato in via straordinaria e per decisione motivata dal comitato politico federale--- (nonché sempre dal comitato politico federale medesimo, su richiesta motivata di un terzo delle/degli iscritte/i). Elegge il comitato direttivo ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso di federazione.	Art.31 1. 2. ----oppure, nel caso in cui un terzo più uno degli iscritti lo richieda, il comitato politico federale è tenuto a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio federale di garanzia, che risponde entro 10 giorni. Soppresso

	I congressi di circolo eleggono direttamente la quota del 30% del Comitato Politico Federale.
Art. 28 Il congresso di federazione è costituito dall'assemblea delle/dei delegate/i dei circoli elette/i proporzionalmente alle/agli iscritte/i ed è convocato dal comitato politico federale di norma in corrispondenza con la convocazione del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria su decisione motivata della direzione nazionale----	Art. 32 1. 2. ----- oppure, nel caso in cui la metà più uno degli iscritti lo richieda, la direzione è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro 20 giorni.
(o su richiesta motivata di almeno un terzo delle/degli iscritte/i alla federazione ovvero per decisione del comitato politico federale a maggioranza dei componenti).	soppresso
Il congresso di federazione elegge il comitato politico federale ed il collegio di garanzia stabilendone anche la composizione numerica; elegge altresì le/i delegate/i al congresso nazionale e al congresso regionale.---	3. I congressi di federazione eleggono direttamente la quota del 30% del Comitato Politico Nazionale.
Art. 28 bis Per lo svolgimento dei congressi straordinari di circolo, di federazione e regionali si applicano le norme usate per lo svolgimento dell'ultimo congresso ordinario, per quanto applicabili. Per le questioni relative allo svolgimento dei congressi straordinari, contro le decisioni della commissione per il congresso può proporsi ricorso di appello rispettivamente al collegio federale di garanzia per i congressi di circolo e al collegio nazionale di garanzia per i congressi regionali e di	Art.33 1.

federazione. Art. 28 ter Il congresso regionale è costituito dall'assemblea dei delegati eletti dai congressi delle federazioni in ogni regione ed è convocato dal comitato politico regionale entro tre mesi dallo svolgimento del congresso nazionale. Può essere convocato in via straordinaria per decisione motivata dalla direzione nazionale o su richiesta di una o più federazioni che rappresentino---(almeno un terzo degli iscritti della regione ovvero per decisione del comitato politico regionale a maggioranza dei componenti). Il congresso regionale elegge il comitato politico regionale ed il collegio regionale di garanzia. I segretari di federazione fanno parte di diritto del comitato politico regionale	Art.34 1. 2. ---la metà più uno degli iscritti della Regione lo richieda, la direzione è tenuta a convocarlo entro trenta giorni dalla convalida delle firme effettuata dal collegio nazionale di garanzia, che risponde entro 20 giorni. 3. 4.
Art. 29 Il congresso nazionale è costituito dalle/dai delegate/i elette/i dai congressi di federazione proporzionalmente alle/agli iscritte/i. È convocato dal comitato politico nazionale almeno ogni tre anni. Può essere convocato in via straordinaria su deliberazione del comitato politico nazionale o su richiesta motivata di comitati politici federali, con voto a maggioranza dei componenti che rappresentino almeno un terzo di tutte/i le/gli iscritte/i al partito. Con l'atto di convocazione si stabiliscono, anche, le norme per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello. Il congresso nazionale elegge il comitato politico nazionale ed elegge il collegio nazionale di garanzia. L'elezione deve avvenire in modo tale che vi sia ---la percentuale del sessanta per cento di rappresentanza territoriale. Il congresso nazionale esamina le proposte di carattere statutario e decide su di esse	Art. 35 1. 2. 3. 4. ---complessivamente 5.

Art. 30 Per l'elezione delle/dei delegate/i ai congressi federali e nazionali e per l'elezione degli organismi dirigenti occorre fare in modo che vi siano (rappresentanze tendenzialmente paritarie dei sessi) presenze adeguate di lavoratrici e lavoratori e di giovani. In presenza di documenti alternativi la designazione delle/dei delegate/i dovrà essere proporzionale ai consensi ottenuti dai diversi documenti	Art.36 1. Sopprimere tendenzialmente “rappresentanze paritarie dei sessi” 2.
IX- LE CONFERENZE	X- CONFERENZE
Art. 31 Per esaminare lo stato dell'organizzazione o specifici problemi politici, possono essere convocate conferenze di circolo, cittadine, zonali, di federazione, regionali e nazionali. Vengono indette per ogni singola istanza, dai rispettivi organismi dirigenti che stabiliscono gli obiettivi politici e le modalità di svolgimento e di partecipazione. Le conferenze non sono sostitutive dei congressi e non possono eleggere o modificare gli organismi dirigenti. Possono essere anche aperte a realtà esterne al partito.	Art.37 1. 2. 3.
Art. 32 Le conferenze regionali sono costituite, proporzionalmente al numero delle/degli iscritte/i, dalle/dai delegate/i elette/i dai comitati politici federali della regione. Vengono convocate, obbligatoriamente, in occasione delle elezioni regionali. Possono essere convocate per decisione del comitato politico regionale ovvero su richiesta di federazioni che rappresentino almeno un terzo delle/degli iscritte/i su scala regionale.	Art.38 1. 2. 3.
X- GLI ORGANISMI DIRIGENTI	XI –GLI ORGANISMI DIRIGENTI
Art. 33 Nell'intervallo tra due congressi la direzione politica del partito spetta, nell'ambito di propria competenza, al comitato direttivo di circolo, al comitato politico federale, al comitato politico	Art.39 1.

regionale e al comitato politico nazionale. Tali organismi possono articolarsi in commissioni e dotarsi di un proprio regolamento interno. Le loro riunioni sono convocate dalla/dal segretaria/o ---sentito l'organo esecutivo corrispondente o su richiesta di un terzo delle/dei loro componenti. Il segretario---- deve provvedere alla convocazione, quando vi è richiesta di un terzo dei componenti, entro cinque giorni. In mancanza, provvede il collegio di garanzia competente. Delle convocazioni degli organismi è data notizia a quelli superiori.	2. 3. -- e, ove manchi, dalla/dal presidente, 4. --e, ove manchi, dalla/dal presidente, 5. 6.
Il comitato politico nazionale è convocato dalla direzione.	Soppresso
Art. 34 Il comitato direttivo di circolo dirige l'attività politica del partito a livello locale, propone all'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo ed è eletto dal congresso con le procedure di cui al successivo art. 43. Esso elegge al suo interno, a maggioranza di voti la/il segretaria/o e il/la tesoriere/a e, ove si renda necessario, una segreteria. Qualora si elegga una segreteria, ai componenti vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente del direttivo di circolo, l'assemblea degli iscritti provvede alla sostituzione nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica. I componenti il comitato direttivo dopo tre assenze consecutive non giustificate, verificate dai verbali di presenza dal collegio di garanzia, sono dichiarati decaduti dallo stesso. Il comitato direttivo del circolo indica al gruppo del consiglio comunale la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più circoli nello stesso comune, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati direttivi----.	Art.40 1. 2. 3. 4. 5. ---alla presenza della segreteria provinciale.

Art. 35 Il comitato politico federale decide gli indirizzi politici della federazione, approva le candidature per le liste elettorali di pertinenza federale, il bilancio consuntivo e preventivo, dirige e coordina l'attività dei circoli e delle altre istanze nell'ambito territoriale di competenza. Esso si riunisce almeno ogni due mesi. Ne fanno parte di diritto le/i segretarie/i dei circoli delle federazioni con meno di duemila iscritti. Per le federazioni oltre i duemila iscritti la componente territoriale non potrà essere inferiore -----al 60%, ma l'intero comitato politico federale verrà eletto dai delegati al congresso----- La sostituzione delle/dei segretarie/i di circolo determina, automaticamente, la loro sostituzione nel comitato politico federale. Le/i componenti del comitato politico federale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarati decadute/i dal comitato politico federale stesso sulla base di una verifica effettuata dal collegio federale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso di federazione, il comitato politico federale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali. Il comitato politico federale elegge, fra i suoi membri, la/il segretaria/o, la segreteria, il tesoriere e, qualora lo ritenga necessario, la/il presidente ed il comitato direttivo. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. La/Il segretaria/o e la/il presidente del comitato politico federale fanno parte di diritto del comitato direttivo.	Art.41 1. 2. 3. ---complessivamente ---4.Esso non potrà superare il numero di cento membri, tenendo in ogni caso conto della funzionalità. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
--	--

Qualora non venga eletto il comitato direttivo, i medesimi entrano di diritto nella segreteria. Il comitato politico federale costituisce nel proprio seno commissioni di lavoro con funzioni di istruttoria e di proposta, designandone le/i componenti e nominando le/i responsabili. Possono far parte delle commissioni anche non componenti del comitato politico federale. Il comitato politico federale discute, annualmente, un rapporto sull'attività delle/degli elette/i nelle liste del partito e di coloro che rivestono cariche pubbliche alle quali sono state/i designate/i dal partito. Il comitato politico federale indica al gruppo del comune capoluogo e della provincia la proposta per la/il capogruppo. Nel caso di più federazioni nella stessa provincia, l'indicazione avviene nella riunione congiunta dei comitati politici federali.	11. 12. 13. 14. 15. 16.
Art. 36 Il comitato direttivo, laddove viene eletto, agisce su mandato del comitato politico federale e risponde ad esso del suo operato. In conformità agli orientamenti fissati, il comitato direttivo assicura la continuità dell'attività politica ed organizzativa del partito, ne dirige il lavoro e lo coordina con quello dei gruppi nelle assemblee elettive. Formula proposte al comitato politico federale ed in particolare sulle seguenti questioni: - scelte politiche di collocazione rispetto al governo degli enti locali nel territorio di competenza della federazione; - piano di lavoro della federazione; - questioni sorte ai livelli inferiori che abbiano rilievo politico generale per il territorio della federazione; - costituzione di nuovi circoli; - costituzione di coordinamenti comunali, zionali, circoscrizionali o di municipio, in nessun caso sostitutivi di organismi di direzione politica della federazione.	Art.42 1. 2. 3.

Art. 37 Il comitato politico regionale coordina l'attività delle organizzazioni di partito nella regione, ne promuove il rafforzamento e lo sviluppo, cura l'attività formativa, determina e dirige la politica regionale sulla base di una piattaforma politica concernente la dimensione regionale, definisce le liste per le elezioni regionali, decide le scelte politiche e di collocazione rispetto al governo regionale ed orienta, sul piano politico ed organizzativo, le attività delle federazioni. Il comitato politico regionale elegge, fra i suoi membri, una/un segretaria/o, una/un tesoriere/e e una segreteria. Ai componenti la segreteria vengono attribuiti con l'elezione incarichi specifici. La carica di segretaria/o regionale è incompatibile con quella di segretaria/o di federazione. Il comitato politico regionale indica al gruppo del consiglio regionale la proposta per la/il capogruppo--- Il comitato politico regionale si riunisce almeno ogni due mesi. Le/i componenti del comitato politico regionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico regionale medesimo sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio regionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un componente eletto dal congresso regionale, il comitato politico regionale provvede alla sua sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica.	Art.43 1. 2. 3. 4. 5. ---, discute e approva le indicazioni pervenute dal CPF in ordine alle persone da proporre per le attività presso il gruppo consiliare o regionale. 6. 7. 8.
Art. 38 Il comitato politico nazionale è il massimo organismo del partito.	Art.44 1.

Esso determina gli indirizzi fondamentali e gli obiettivi dell'attività complessiva del partito, ne verifica l'attuazione e ne risponde collegialmente al congresso nazionale.---- Le/i componenti del comitato politico nazionale rappresentano il partito a livello nazionale ed operano in collegamento con le federazioni di appartenenza senza vincolo di mandato. E' convocato dalla direzione con lettera del segretario nazionale----- o, in via straordinaria, su richiesta di un terzo delle/dei suoi componenti. Le/i componenti del comitato politico nazionale, dopo tre assenze consecutive non giustificate, sono dichiarate/i decadute/i dal comitato politico nazionale stesso sulla base di una verifica dei verbali di presenza effettuata dal collegio nazionale di garanzia. Nel caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di una/o delle/dei suoi componenti eletta/o dal congresso nazionale, il comitato politico nazionale provvede alla loro sostituzione con voto a maggioranza dei suoi componenti, nella prima seduta utile successiva alla cessazione dalla carica, nel rispetto degli esiti congressuali. Il comitato politico nazionale si riunisce almeno ogni tre mesi. Il comitato politico nazionale elegge, nel suo seno, la/il segretaria/o del partito, la/il tesoriere/a nazionale, la segreteria, la direzione nazionale. Approva in via definitiva le liste per il Parlamento italiano ed europeo e avanza la proposta ai gruppi parlamentari per l'elezione dei capigruppo al Parlamento italiano ed europeo. Fanno parte di diritto del comitato politico	2. Aggiungere---Approva il regolamento nazionale sui contributi degli eletti. 3. 4. Aggiungere---,ove manchi, del/della presidente 5. 6. 7. 8. 9. 10.
--	---

nazionale: il presidente del collegio nazionale di garanzia, i presidenti dei gruppi parlamentari , (e) il coordinatore nazionale dei giovani comunisti. (Su proposta della segreteria nazionale e sulla base delle funzioni svolte, nomina un esecutivo nazionale che, in conformità con gli orientamenti fissati dal Comitato Politico nazionale medesimo, provvede ad assicurare lo svolgimento delle campagne e iniziative politiche decise dal partito, ne dirige e verifica il lavoro, lo coordina con i livelli istituzionali.)	soppresso
L'esecutivo nazionale è convocato dalla segreteria nazionale. Il comitato politico nazionale elegge al suo interno un/una presidente.	11.
Art. 39 La direzione nazionale è composta da un numero di membri stabilito dal comitato politico nazionale. Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o del partito. La direzione nazionale opera su mandato del comitato politico nazionale e risponde ad esso. In conformità agli orientamenti fissati dal comitato politico nazionale, provvede ad esaminare le problematiche inerenti la vita del partito e delle sue relazioni esterne, discute gli orientamenti politici, esprime il parere sulla composizione delle liste per il parlamento italiano e quello europeo e sulla proposta di indicazione per i capigruppo al parlamento italiano ed europeo.	Art.45 1. 2. 3. 4.
Art. 40 La segreteria nazionale è organo con funzioni (operative). A ciascun componente sono assegnati (con l'elezione) incarichi specifici.-----	Art.46 1. Sostituito con “esecutive” 2. Sostituito con: A ciascun componente sono assegnati incarichi specifici da comunicare al

Ne fa parte di diritto la/il segretaria/o. Alla segreteria nazionale compete, anche, di convocare la direzione nazionale e l'esecutivo, di definirne l'ordine del giorno e di istruirne i lavori.	cpn. 3.
Art. 41 La/il segretaria/o nazionale presiede i lavori della direzione nazionale e coordina quelli della segreteria. Rappresenta il partito.----	Art.47 1. --- La funzione di segretaria/o nazionale non può essere svolto oltre tre mandati congressuali interi, e comunque per un periodo non superiore ai 10 anni. 2.Tale norma si applica anche alle funzioni di segretaria/o regionale e di federazione.”
Art. 42 L'elezione della/del segretaria/o e quella della/del tesoriera/e, a tutti i livelli, è fatta a scrutinio segreto. Il comitato politico federale e il comitato politico regionale, qualora lo ritengano necessario, procedono alla elezione----- del presidente. La seduta di votazione è valida se vi partecipa la maggioranza delle/degli aventi diritto.--- Risulta eletta/o alle rispettive cariche la/il candidata/o che riporti la maggioranza dei voti. Nel caso in cui, in prima convocazione, non si raggiunga il numero richiesto per la validità della seduta, si procede ad una seconda convocazione non prima di sette giorni e non oltre quindici giorni. La seduta in seconda convocazione è valida se sono presenti almeno un terzo delle/degli aventi diritto. Viene eletta/o chi ottiene la maggioranza dei voti.	Art.48 1. 2. --- a scrutinio segreto 3. --4. C'è libertà di candidatura. 5. 6. 7. 8.
Art. 43 Il Partito riconosce la democrazia di genere come elemento costitutivo del	Art.49 Soppresso

percorso della rifondazione. Al fine di promuovere la presenza paritaria, occorre assicurare che la presenza di un sesso rispetto all'altro non sia inferiore al 40%, e tendenzialmente raggiunga il 50%. Ciò deve valere, laddove possibile, anche per gli organismi dirigenti e di garanzia dei circoli. In caso di più liste, collegate a documenti congressuali o sottoscritti da almeno il 20% degli aventi diritto al voto, il numero degli eletti verrà calcolato proporzionalmente ai consensi ottenuti dalle liste medesime. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti e di garanzia è segreto..----	soppresso 1. 2. ----3.Quest'elezione avviene di norma su liste aventi un numero superiore di almeno un terzo a quanti ne debbano essere gli eletti. Si può procedere con liste bloccate solo su richiesta e alla condizione del consenso da parte dell'80% dei presenti. 4.Le medesime regole si applicano per l'elezione dei comitati direttivi di federazione e regionali e per la direzione nazionale."
Art. 43 bis Occorre assicurare che in tutti gli organismi esecutivi siano presenti entrambi i sessi.	Sopprimerlo
Art. 44 La segreteria di -----federazione o regionale viene eletta a scrutinio segreto, su lista bloccata, a maggioranza dei voti--- -- del comitato politico di federazione o del comitato politico regionale. La proposta viene avanzata dal segretario di-----federazione o regionale. È possibile proporre alla votazione una lista alternativa, ove sia avanzata richiesta in tal senso da parte del 20% almeno dei membri del comitato politico federale o del comitato politico regionale.	Art.50 1. --- circolo, di---- ---del congresso del circolo,-- 2. --- circolo, di---- 3.

Risulta eletta la lista che ottiene più voti.	4.
Art.44bis	Aggiungere: “Art.51 1.Le/i Segretarie/i, il/i tesoriere/i, i membri della segreteria, e i responsabili di dipartimento e di settore sono singolarmente revocabili dagli organi che li hanno eletti. 2.La procedura di revoca comporta la richiesta di revoca da parte di almeno un terzo dell’organismo e il voto dei due terzi degli aventi diritto. La riunione dell’organismo, successiva alla richiesta, deve avere all’ordine del giorno la proposta di revoca. 3.Non si può attivare la procedura di revoca nei confronti dello stesso soggetto, se non sono passati almeno 6 mesi dalla richiesta precedente.” Art.52
Art. 45 Per tutti gli altri incarichi di partito--- (e per la designazione a cariche pubbliche) si procede con deliberazioni degli organismi competenti, assunte a maggioranza di voti e con voto ----(palese).	1. ----“ e per tutte le designazioni a cariche di rilievo pubblico, indipendentemente dalla specificità giuridica dell’ente in cui si è proposti,” ----segreto. 2.Si può procedere con liste bloccate solo su richiesta e alla condizione del consenso da parte di due terzi degli aventi diritto al voto. 3.In caso di pluralità di circoli e di federazioni nel medesimo territorio , le designazioni a cariche di rilievo pubblico spettano agli organismi dirigenti. In caso di mancato accordo interviene il livello superiore.” 4.

Va evitata la concentrazione di più incarichi di partito e istituzionali su singoli/e compagni/e. --- Le segreterie ad ogni grado devono essere, (di norma,) costituite in maggioranza da compagni/e non impegnati/e a livello istituzionale di pari livello. Sono incompatibili gli incarichi istituzionali di carattere esecutivo con i compiti esecutivi a livello di partito, salvo motivata deroga adottata a maggioranza dei/delle componenti dell'organo eligente.	--5. Dinanzi a fenomeni di concentrazione, dovranno intervenire gli organismi di garanzia che, a fronte del rifiuto di rinunciare ad incarichi, faranno decadere le/gli interessate/i da quelli di partito.” 6. Sopprimere “di norma”. 7.
Art. 46 Le sedute degli organismi dirigenti e degli organismi di garanzia, ad ogni livello, sono valide in prima convocazione, se è presente la maggioranza delle/dei componenti. In seconda convocazione le sedute sono valide qualunque sia il numero delle/dei presenti, esse devono essere convocate non prima di sette giorni e non dopo quindici giorni. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.	Art.53 1. 2.
Art. 47 La/Il direttrice/e di Liberazione,----- degli altri organi di informazione e le/i responsabili dei settori di lavoro sono eletti dalla direzione nazionale su proposta di candidature formulate dalla/dal segreteria/o nazionale. ---	Art.54 1. -----”, sentita la redazione,” ---2. C’è libertà di candidature alternative.”
Art. 48	Art.55

L'assunzione delle/dei funzionarie/i di partito----- è a tempo determinato ed è decisa dalle ---(segreterie e) deve essere comunicata agli organismi di direzione. ---- Nei comitati politici delle federazioni la presenza delle/dei funzionarie/i non può essere superiore a un decimo delle/dei componenti. Negli organi di direzione politica nazionale la presenza delle/dei funzionarie/i di partito non può essere superiore al trenta per cento.	1. ---o di gruppo consiliare e di gruppo parlamentare ----- “competenti segreterie riunite, su proposta dei tesorieri o dei gruppi,” ---Aggiungere 2.L’assunzione delle/dei funzionarie/i di staff presso organi esecutivi pubblici è decisa dalle competenti segreterie, su proposta dei compagni nominati, e deve essere comunicata agli organismi di direzione. Nel caso di assunzione a livello locale, le proposte vengono avanzate dai tesorieri e approvate dal cpf. 3.Il trattamento retributivo dei funzionari, locali e nazionali, ivi compresi quelli dipendenti da rappresentanze istituzionali, deve tendenzialmente conformarsi a criteri di tipo egualitario, sia nella definizione delle retribuzioni, sia nella richiesta di contribuzioni al partito.” 4. 5.
Art. 49 La cooptazione di nuove/i componenti negli organismi dirigenti è consentita solo eccezionalmente ed è deliberata a maggioranza assoluta delle/dei componenti l'organismo deliberante. Le cooptazioni non possono, comunque, risultare superiori al dieci per cento della composizione originaria dell'organismo	Art.56 1. 2.

per il quale sono proposte. -----art. 49 bis	Aggiungere: Art. 57 1.Le/i presidenti dei comitati politici, ove eletti, hanno il compito di dirigere le sedute, sovrintendere alla registrazioni delle presenze e alla verbalizzazione delle decisioni e, in assenza del segretario/a, di convocare gli organismi.
XI - GLI ORGANISMI DI GARANZIA Art. 50 Il collegio di garanzia è--- eletto ---(nei circoli), nelle federazioni, a livello regionale e nazionale. -- Esso è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque a livello di circolo, non inferiore a cinque e non superiore a undici a livello federale e regionale e non inferiore a ventuno e non superiore a venticinque a livello nazionale. È eletto con le procedure di cui al precedente ---(art. 43). Ogni collegio elegge, nel proprio seno, una/un presidente che fa parte di diritto del rispettivo organismo dirigente. Il collegio nazionale di garanzia elegge, al proprio interno, una presidenza composta dal presidente, da due vicepresidenti--- (e quattro membri). Il collegio nazionale di garanzia si dà un proprio regolamento interno. È compito del collegio di garanzia, nell'ambito di competenza: - esaminare le questioni attinenti i diritti e i doveri delle/dei singoli iscritti; - garantire il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto; - adottare misure disciplinari nei casi di	XII - GLI ORGANISMI DI GARANZIA Art.58 1.---obbligatoriamente— Soppresso “nei circoli”; Aggiungere : “2. Può essere eletto anche nei circoli ,salvo quelli con meno di 50 iscritti. 3. 4. ---art. 49 5. 6. ---e un segretario. 7. 8.

violazione dello Statuto; - formulare proposte per il superamento di conflitti tra gli organismi dirigenti e adottare misure per risolverle; - esprimere parere sull'interpretazione delle norme statutarie; - esprimere parere -----sulla proposta di scioglimento degli organismi dirigenti di cui all'art. 53; ----- - (verificare) i bilanci ed i conti consuntivi. A questo fine il collegio nazionale di garanzia elegge tra i suoi membri un collegio dei revisori dei conti composto da tre persone di cui una/un presidente. I collegi federali e regionali di garanzia ed il collegio nazionale esercitano, altresì, la vigilanza sulla attività finanziaria e patrimoniale delle corrispondenti istanze di partito. ----- La funzione di tesoriere, ad ogni livello, è incompatibile con la carica di revisore dei conti. Le/i componenti dei collegi di garanzia partecipano alle riunioni del comitato politico corrispondente senza diritto di voto. Il collegio federale di garanzia è istanza di appello rispetto ai collegi di circolo. Quello nazionale è istanza di appello rispetto ai collegi federali e regionali. Le istanze superiori possono intervenire anche in funzione sostitutiva in caso di carenza o di inerzia dei livelli inferiori. Il collegio federale di garanzia è competente, in prima istanza, per le questioni disciplinari relative alle/ai componenti degli organismi di federazione----- e per le/gli elette/i nei consigli comunali e provinciale. Il collegio	-----vincolante -----verificare la validità delle firme per la convocazione dei congressi straordinari; --sostituito con “esaminare” 9. ---- “10. Il collegio nazionale di garanzia assume il compito della formazione e dell’informazione dei componenti dei collegi federali e regionali.” 11. 12. 13. 14. 15. ----, tanto del partito, quanto dei
---	---

regionale di garanzia, in prima istanza, per quelle relative alle/ai componenti delle/degli organismi regionali----- e le/i consigliere/i e deputate/i regionali. Il collegio nazionale di garanzia per quelle relative alle/ai componenti degli organismi nazionali -----e alle/ai compagne/i investite/i di mandato parlamentare nazionale o europeo. Il collegio nazionale di garanzia ha il compito di assicurare l'interpretazione corretta e uniforme dello statuto e dei regolamenti nazionali, nonché di giudicare sulla conformità allo statuto di questi ultimi---	giovani comunisti.--- ----, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti.--- -----, tanto del partito, quanto dei giovani comunisti.--- 16. --e dei quesiti referendari previsti dall'articolo 11.
Art. 50 bis -----(Le sanzioni) del collegio nazionale di garanzia sono definitive e vincolanti per gli iscritti al partito. Il rifiuto o la non osservanza di tali sanzioni---- determina la perdita dell'iscrizione al partito. Per l'esecuzione dei provvedimenti emanati il collegio nazionale di garanzia può incaricare gli organismi dirigenti locali che sono tenuti a provvedere, ovvero, può nominare, di volta in volta, un "commissario ad acta".	Art.59 --- “1.Tutti gli atti e, in particolare, i provvedimenti disciplinari” 2. --e degli atti prescrittivi (fare , non fare, permettere) 3.

--	Aggiungere “Art. 60. 1. La perdita dell’iscrizione al partito, è conseguenza dell’inosservanza o del rifiuto previsto dal comma 2 dell’art . 59. 2.La perdita dell’iscrizione al partito si concreta con il mero atto di accertamento dell’inadempienza e con la conseguente declaratoria. 3.La reinscrizione al partito non può mai avvenire prima di due anni dalla declaratoria e, in ogni caso, sulla richiesta di reinscrizione, deve pronunciarsi il CNG.”
Art. 51 In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, delle/dei membri dei collegi di garanzia, provvede alla sostituzione rispettivamente l'assemblea di circolo, il comitato politico federale, il comitato politico regionale ed il comitato politico nazionale in seduta congiunta con il rispettivo collegio di garanzia.	Art.61 1. Aggiungere: “2.La funzione di membro di un collegio di garanzia è incompatibile con quella di un collegio di garanzia di livello superiore anche se, come nel caso del collegio regionale, esso non è istanza d'appello per decisioni dei collegi federali.”
Art. 52 Il ricorso a misure disciplinari va	Art.62 1.

considerato come rimedio a situazioni non altrimenti risolvibili e, in ogni caso, è escluso per il dissenso politico, comunque espresso, nello svolgimento della vita democratica del partito, così come previsto dallo Statuto. Le sanzioni disciplinari per le/gli iscritte/i al partito sono: - il richiamo formale; - la sospensione da incarichi direttivi; - la sospensione dal partito; - l'allontanamento dal partito. La sospensione da incarichi direttivi è adottata in caso di gravi violazioni dello Statuto. La sospensione dal partito è adottata nel caso di violazioni gravi e ripetute dello Statuto, ovvero, di comportamenti lesivi della immagine pubblica del partito. Le misure disciplinari della sospensione dagli incarichi direttivi e della sospensione dal partito sono comminate per un periodo minimo di un mese e per periodo massimo di un anno. Nei casi di particolare gravità, le misure sospensive di cui al comma precedente e l'allontanamento dal partito possono essere eseguite, in via provvisoria, anche in pendenza di ricorso, alla condizione che la relativa decisione sia assunta dal collegio di garanzia con la maggioranza dei componenti ed immediatamente comunicata al collegio nazionale di garanzia. Il collegio nazionale di garanzia può annullare il provvedimento di provvisoria esecuzione. L'allontanamento dal partito è adottato nel caso di grave pregiudizio all'organizzazione del partito. Le sanzioni sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza delle/dei componenti dell'organismo e comunicate per iscritto all'interessata/o ed all'organismo dirigente di livello corrispondente. Il provvedimento che irroga una sanzione deve essere motivato e adottato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.	2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
--	--

Esso è comunicato per iscritto all'interessato e all'organismo dirigente di livello corrispondente. E' sottoscritto dal presidente del collegio. Contro il provvedimento chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso all'organismo di appello, entro trenta giorni dalla sua comunicazione. Il ricorso presentato oltre il termine è inammissibile. Gli iscritti che siano stati allontanati dal partito non possono essere re-iscritti prima di due anni dal provvedimento di allontanamento e, in ogni caso, sulla re-iscrizione deve esprimersi il circolo nel quale era precedentemente iscritto.	11. 12. 13. 14. 15.
Art. 53 Nel caso si determinino situazioni gravi di mancato rispetto delle regole di democrazia, di inadempienza statutaria, di dissesto finanziario o di grave pregiudizio all'immagine esterna del partito, gli organi di direzione nazionale e federale, con il parere favorevole dei corrispondenti collegi di garanzia, possono sciogliere gli organismi delle istanze immediatamente inferiori e convocarne il congresso straordinario. -----	Art.63 1. ---"Questo congresso deve essere indetto entro e non oltre i sei mesi. Debbono occuparsene gli organismi di direzione, in solido agli organismi di garanzia. Le discussioni su proposte di scioglimento debbono vedere l'audizione di tutte le parti interessate. 2. La gestione delle situazioni di cui al comma 1 è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o. Questi non può avere iniziative che vadano oltre i contenuti del suo mandato. "

La gestione delle istanze di cui sopra è affidata, temporaneamente, ad una/un compagna/o con i compiti di commissaria/o straordinaria/o.	Soppresso
Art. 54 L'iscritta/o sottoposta/o a procedimento disciplinare deve essere posta/o a conoscenza dei fatti che gli vengono addebitati ed ascoltata/o dall'organo che esamina il suo caso. Egli ha diritto di essere sentita/o, di produrre memorie, documenti e quant'altro ritenga opportuno per la sua difesa. I collegi di garanzia ad ogni livello si pronunciano nel termine di due mesi. Questo termine è elevato a tre mesi per il collegio nazionale di garanzia.	Art.64 1. 2. 3. 4.
Art. 55 La sospensione cautelativa dall'attività di partito può essere decisa, come misura temporanea, nel caso di pendenza di indagini giudiziarie. Non costituisce sanzione disciplinare e non può essere stabilita per più di sei mesi, prorogabile di eguale periodo in caso di necessità. La deliberazione è assunta dagli organismi di garanzia che ne fissano le modalità. L'autosospensione volontaria dal partito o dai suoi organismi è consentita esclusivamente nel caso in cui la/ il compagna/o sia coinvolta/o in indagini giudiziarie; in tutti gli altri casi l'autosospensione equivale alle dimissioni	Art.65 1. 2. 3.

dagli incarichi di partito.	
XII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE	XIII - LE CARICHE PUBBLICHE ED ELETTIVE
Art. 56 -- Tutte le candidature a cariche pubbliche ed elettive di iscritte/i al partito sono sottoposte al parere del circolo di appartenenza della/del candidata/o. La/il candidata/o ----non può svolgere la campagna elettorale in modo contrario all'impostazione stabilita dal partito--- Le/gli elette/i debbono: - conformarsi rigorosamente agli orientamenti del partito ed al regolamento del Gruppo nell'esercizio del loro mandato; - versare al partito una quota dell'indennità di carica ed ogni emolumento percepito in forza del loro mandato sulla base del regolamento approvato dalla direzione nazionale----	Art.66 ---Aggiungere “1.La definizione delle candidature relative a ogni livello della rappresentanza istituzionale deve rifarsi all'obiettivo di eleggere donne e uomini in termini il più possibile paritari.” 2. 3.----anche se non iscritto/a al partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea ---ed è tenuto/a a rispondere ai requisiti previsti dall'articolo 66. 4. ---di cui all'articolo 72.
Art. 57 Le cariche nelle assemblee elettive regionali, nazionali ed europee non sono cumulabili, ad eccezione della/del segretaria/o nazionale del partito. Nel rispetto del vincolo di maggioranza sulle alleanze e le scelte politiche approvate dagli organismi dirigenti, nelle cariche elettive vanno valorizzate le pluralità delle esperienze e delle soggettività interne al Partito e di quelle esterne che collaborano con esso. Non può essere ricandidato, fatto salvo/a il/la segretario/a nazionale, chi ha ricoperto i seguenti incarichi istituzionali	Art.67 Soppresso. 1. 2.

per un numero di anni equivalenti a due mandati interi: parlamentare europeo, deputata/o, senatrice/ore, consigliere/a, deputata/o,----- (Con voto della maggioranza dei suoi componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire eccezioni al precedente vincolo.)	---- chi ha svolto funzioni di governo nazionale,regionale comunale e provinciale In questi ultimi due casi, se le funzioni sono state svolte in realtà metropolitane . Sostituito con: 3. Con voto espresso sul singolo caso della maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, l'organismo deputato ad approvare le liste può stabilire singole eccezioni al precedente vincolo.
Art. 58 Le candidature nei consigli comunali e circoscrizionali vengono discusse nei circoli interessati all'elezione. Le candidature per le elezioni provinciali avvengono nei comitati politici federali. In ogni caso, la ratifica di tutte le liste spetta al comitato politico federale competente territorialmente. Spetta altresì ai comitati politici federali avanzare le candidature per i consigli comunali del Comune capoluogo di Provincia, per i consigli regionali limitatamente ai collegi elettorali di propria pertinenza, sulla base dei criteri, delle indicazioni e degli orientamenti formulati dal comitato politico regionale.----- Il comitato politico regionale valutata la proposta nel suo complesso, provvede all'approvazione definitiva delle candidature al consiglio regionale.---	Art. 68 1. 2. 3. -----“4. Non può essere ricandidato chi ha svolto due mandati interi consecutivi in una assemblea o in una carica di governo nel medesimo ente locale, ovvero tre mandati in enti locali differenti, prevedendo eccezioni motivate con voto espresso sul singolo caso dalla maggioranza dei tre quinti dei componenti del comitato competente.” 5. ---6. Vigè il diritto di candidature alternative.

Art. 59 Per le candidature al Parlamento nazionale, i comitati politici federali, sulla base delle indicazioni del comitato politico nazionale e del comitato politico regionale, formulano le ----- proposte ----(per i collegi uninominali della circoscrizione di appartenenza nonché quelle per la formazione delle liste della quota proporzionale.) La lista definitiva delle/dei candidate/i è approvata dalla direzione nazionale. -----	Art.69 1. ---varie Soppresso.--) 2. ---3.Vige il diritto di candidature alternative.
(le candidature difforni dalle proposte dei comitati politici federali devono essere opportunamente motivate).	Soppresso
Per le candidature al Parlamento europeo, la direzione nazionale approva le liste su proposta dei comitati politici regionali interessati alle singole circoscrizioni.	4.
XIII - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO	XIV - L'AMMINISTRAZIONE DEL PARTITO
Art. 60 I mezzi finanziari del partito sono costituiti: - dalle quote del tesseramento; - dal finanziamento pubblico; - da sottoscrizioni volontarie; - dagli introiti delle feste e dalle altre iniziative politiche. Ogni organizzazione di partito può promuovere sottoscrizioni informandone gli organismi dirigenti di livello immediatamente superiore. Il comitato politico nazionale, i comitati politici regionali ed i comitati politici federali stabiliscono, per ogni entrata derivante dalle iniziative del partito, le quote da ripartire fra le diverse istanze. L'importo minimo della tessera è stabilito dalla direzione nazionale che fissa l'ammontare delle quote e le percentuali	Art.70 1. 2. 3. 4.

spettanti alle diverse istanze di partito-----. I circoli, le federazioni e i comitati politici regionali hanno proprie distinte amministrazioni finanziarie e patrimoniali. Per ogni spesa deve essere indicata la relativa copertura. La spesa va prioritariamente e prevalentemente impegnata a sostegno, sia sul terreno dell'iniziativa che del profilo dell'apparato, del lavoro esterno di partito, di massa o di movimento. Di conseguenza, il partito tende a ridurre al minimo indispensabile i ruoli d'apparato addetti a ruoli interni----- Viene inoltre data priorità al finanziamento delle organizzazioni decentrate del partito. -----	--- , con particolare attenzione a circoli e federazioni. 5. 6. 7. 8. -----a partire dal suo livello centrale. 9. --- A questo riguardo, la spesa gestita centralmente dal partito, non può superare il 40% delle entrate provenienti dal finanziamento pubblico. 10. Il partito, nel limite delle sue risorse, si impegna sostenere anche economicamente organismi e associazioni sociali, culturali e di movimento vicine, nei loro obiettivi, al partito.
Art. 61 La/il tesoriere/a ha la responsabilità delle attività amministrative, finanziarie e patrimoniali dell'istanza presso la quale è nominato. Ad essa/o è attribuita la rappresentanza legale, giudiziale verso terzi, sia attiva che passiva, in materia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. La/il tesoriere/a ha la responsabilità del rendiconto annuale delle entrate e delle spese della propria organizzazione. Provvede altresì alla tenuta ed all'aggiornamento delle scritture e dei documenti contabili ed all'inventario dei beni mobili, immobili e delle partecipazioni. La/il tesoriere nazionale è abilitato a	Art.71 1. 2. 3. 4. 5.

riscuotere le somme spettanti al partito in relazione agli adempimenti della legge sul finanziamento pubblico. Nel caso di elezione di un nuovo/a tesoriere/a, il/la tesoriere/a uscente è obbligato/a a redigere un rendiconto della sua gestione e consegnarlo al nuovo/a tesoriere/a mediante apposito verbale.	6. -- INSERIRE IN APPENDICE: 71 BIS Comitato di tesoreria Il Comitato di tesoreria è eletto- nel rispetto del pluralismo interno del partito- unitamente al tesoriere, dal CPN con la maggioranza dei voti validamente espressi, in numero di sei membri. Il comitato di tesoreria è presieduto dal tesoriere. E svolge funzioni di indirizzo e di controllo delle attività economiche e patrimoniali del partito nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti dal regolamento finanziario nazionale.
Art. 62 I contributi delle/dei consigliere/i regionali, delle/dei deputate/i, delle/dei senatrici/ori e delle/dei parlamentari europee/i, vengono versati all'amministrazione del partito sulla base di un regolamento --- (approvato dalla direzione nazionale). I contributi dei consiglieri provinciali, comunali, circoscrizionali o dei rappresentanti designati dal partito a tutti i livelli, vengono versati alle organizzazioni di competenza che ne fissano l'entità in sintonia con i criteri fissati da un regolamento (della direzione nazionale). Il mancato rispetto di questa norma determina l'intervento del collegio di garanzia e l'automatica esclusione da successive candidature. I regolamenti, nazionale e locali, si atterranno al principio di fissare il trattamento economico dei rappresentanti istituzionali, tenuto conto delle spese e degli oneri collegati al mandato, nonché	Art.72 1. Soppresso(---) 2. Soppresso (--) 3. 4.

dei diritti acquisiti in materia retributiva, in misura pari a quella dei funzionari di partito di livello corrispondente---	--tenuto conto delle retribuzioni del lavoro dipendente. I regolamenti fissano le cifre massime della retribuzione
Art. 63 Ciascuna organizzazione di partito deve redigere e approvare annualmente un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno. Il bilancio consuntivo si chiude alla data del 31 dicembre di ciascun anno, deve essere redatto secondo il modello di bilancio approvato dalla direzione nazionale e deve essere sottoposto all'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno insieme al bilancio preventivo. Al bilancio consuntivo è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili. -----(I bilanci) sono predisposti dalla/dal tesoriera/e,----- esaminati dal competente collegio di garanzia e sottoposti all'approvazione dei rispettivi organismi dirigenti. Copia dei bilanci approvati deve essere trasmessa alle/ai tesoriere/i dell'istanza superiore. L'approvazione e la trasmissione dei bilanci alla tesoreria nazionale è condizione necessaria all'erogazione dei contributi, a qualsiasi titolo, da parte dell'amministrazione centrale del partito. I bilanci nazionali sono esaminati ed approvati dalla direzione riunita con le/i segretarie/i regionali e con le/i tesoriere/i regionali. ----	Art.73 1. 2. 3. 4.-----Tutti i bilanci -----in accordo con le rispettive segreterie, 5. 6. ---7. I bilanci regionali sono esaminati ed approvati dai CPR riuniti con le/i tesoriere/i provinciali. I bilanci federali sono esaminati ed approvati dai CPF riuniti con le/i segretarie/i di circolo e con le/i tesoriere/i di circolo.

nella parte inferiore compare la scritta in nero----- (RIFONDAZIONE). Le due scritte sono separate da due settori circolari verde a sinistra e rosso a destra che, con il fondo bianco, compongono i colori della bandiera nazionale. Gli inni del partito sono: L'Internazionale, Bandiera Rossa, l'Inno dei lavoratori. Nei territori in cui vivono minoranze etniche, linguistiche e nazionali, il simbolo e le scritte del partito devono essere plurilingue, così come gli atti ufficiali ove possibile.	--sostituito con “PARTITO COMUNISTA” 2.